



Corporate Tax and Legal firm

## *Informativa straordinaria n. 2 /2013*

### *Start up innovative e incubatori certificati*

\* \* \* \* \*

## **Sommario**

### *Premessa*

- 1) Definizioni e requisiti*
- 2) Agevolazioni per l'avvio e la gestione dell'impresa*
- 3) Remunerazione con strumenti finanziari*
- 4) Incentivi all'investimento*
- 5) Iscrizione nel Registro delle Imprese*

---

**Milano** - Via Vincenzo Monti, 15 - 20123  
Tel: + 39 02.84240711 - Fax: +39 06.80690115

**Roma** - Viale Parioli, 10 - 00197  
Tel: + 39 06.80690115 - Fax: +39 06.80690115

E: [info@ctladvisory.com](mailto:info@ctladvisory.com) - W: [www.ctladvisory.com](http://www.ctladvisory.com) - Int. Desk: +39 06.92956455

CTL Advisory S.r.l. Società tra professionisti | Sede Legale: Via Vincenzo Monti, 15 - Milano - 20123 - Italia | Capitale sociale €: 50.000,00 i.v.  
Registro Imprese di Milano n. iscrizione/C.F./P.IVA 02434980187 | Copyright © CTL Advisory S.r.l. stp - Corporate Tax and Legal firm

## Premessa

Le disposizioni del D.L. n. 179/2012 (c.d. "Decreto crescita bis"), convertito con modificazioni dalla legge n. 221/2012, intendono contribuire allo sviluppo di una nuova cultura imprenditoriale, nonché alla creazione di un contesto favorevole all'innovazione, promuovendo una maggiore mobilità sociale e l'investimento di capitali dall'estero.

I destinatari del decreto, di cui alla presente informativa, sono i soggetti interessati allo sviluppo di *start-up* innovative e di incubatori certificati, così come definiti nei paragrafi che seguono.

\* \* \* \* \*

## 1) Definizioni e requisiti

### 1a) Start up innovativa

Si definisce **start up innovativa**<sup>1</sup> la società di capitali, anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una *societas* europea, residente in Italia<sup>2</sup>, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate sui mercati regolamentati e/o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:

- a) i soci (**persone fisiche**) detengono al momento della costituzione e per i successivi 24 (ventiquattro) mesi la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria;
- b) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di 48 (quarantotto) mesi;
- c) ha posto la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
- d) dal secondo anno di attività, il totale del valore della produzione annua, come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
- e) non distribuisce e non ha distribuito utili;
- f) ha quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- g) non è stata costituita da una fusione, scissione o cessione d'azienda o di ramo d'azienda;
- h) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:
  1. spese in ricerca e sviluppo<sup>3</sup> uguali o superiori al 20% del maggior valore tra costo e valore totale della produzione (escluse le spese per la locazione e l'acquisto di beni immobili)<sup>4</sup>;
  2. impiego in qualità di dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, ovvero in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero;
  3. sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.

Le società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione (19 dicembre 2012) si considerano *start up* innovative se entro 60 (sessanta) giorni da tale data depositano presso il Registro delle

<sup>1</sup> Ai fini dell'applicazione del decreto si considerano *start up* innovative a vocazione sociale quelle che operano in via esclusiva nei settori indicati all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.

<sup>2</sup> Cfr. art. 73 del D.P.R. del 22 dicembre 1986, n. 917.

<sup>3</sup> In aggiunta a quanto previsto dai Principi contabili si considerano spese di ricerca e sviluppo quelle relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali la sperimentazione, la prototipazione e lo sviluppo del business plan, le spese per servizi ricevute da incubatori certificati, i costi per il personale impiegato in ricerca e sviluppo, le spese legali per la registrazione e la protezione della proprietà intellettuale, le licenze d'uso.

<sup>4</sup> Le spese devono risultare dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione si assume dalla dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della *start up*.

Imprese una dichiarazione del rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti su indicati. In tal caso, la disciplina trova applicazione per un periodo di:

- 4 (quattro) anni dalla data di entrata in vigore del decreto legge, se la *start up* innovativa è stata costituita entro i 2 (due) anni precedenti;
- 3 (tre) anni se è stata costituita entro i 3 (tre) anni precedenti;
- 2 (due) anni se è stata costituita entro i 4 (quattro) anni precedenti.

\* \* \*

### 1b) Incubatore certificato

Si definisce **incubatore certificato** di *start up* innovativa una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una *societas* europea, residente in Italia, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di *start up* innovative e possiede i seguenti requisiti:

- a) dispone di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere *start up* innovative, quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca;
- b) dispone di attrezzature adeguate all'attività delle *start up* innovative, quali sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove e prototipi;
- c) è amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia d'impresa e innovazione ed ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;
- d) ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e *partner* finanziari che svolgono attività e progetti collegati a *start up* innovative;
- e) ha un'adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno alle start-up innovative.

Il possesso dei suddetti requisiti è certificato attraverso la dichiarazione sottoscritta del rappresentante legale, prodotta al momento dell'iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese, sulla base di indicatori e relativi valori minimi che sono stabiliti con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico<sup>5</sup> con riferimento ai seguenti indicatori:

- a) numero di candidature di progetti di costituzione e/o incubazione di *start up* innovative ricevute e valutate nel corso dell'anno;
- b) numero di *start up* innovative avviate e ospitate nell'anno;
- c) numero di *start up* innovative uscite nell'anno;
- d) numero complessivo di collaboratori e personale ospitato;
- e) percentuale di variazione del numero complessivo degli occupati rispetto all'anno precedente;
- f) tasso di crescita media del valore della produzione delle *start up* innovative incubate;
- g) capitale di rischio ovvero finanziamenti messi a disposizione dall'Unione Europea, raccolti dalle *start up* innovative incubate;
- h) numero di brevetti registrati dalle *start up* innovative incubate, tenendo conto del relativo settore merceologico di appartenenza.

\* \* \* \* \*

## 2) Agevolazioni per l'avvio e la gestione dell'impresa

Per incoraggiare l'investimento in *start up* innovative e incubatori certificati, sono state previste alcune agevolazioni, sia in fase di costituzione, sia in fase di gestione.

Innanzitutto, al momento dell'iscrizione alla sezione speciale del Registro delle Imprese, è previsto l'esonero dal versamento dei diritti di segreteria e dell'imposta di bollo, nonché dal pagamento del diritto annuale.

In aggiunta, sono state disposte alcune deroghe alle norme civilistiche in materia di diritto societario.

Una delle più rilevanti attiene alla copertura delle perdite che superino un terzo del capitale: alle *start up* innovative, infatti, è concessa la facoltà di rinviare la decisione di riduzione del capitale ed il contemporaneo

---

<sup>5</sup> Il Decreto del Ministero dello sviluppo economico sarà adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto crescita *bis*.

aumento ad un valore non inferiore al minimo legale alla chiusura dell'esercizio successivo<sup>6</sup> a quello in cui si verifica la riduzione.

Per questa particolare tipologia di società, se costituite nella forma di S.r.l., possono inoltre essere previste alcune particolari possibilità in materia di quote partecipative, paragonabili a quelle delle S.p.a.: si tratta di quote senza diritto di voto ovvero con diritto di voto non proporzionale al possesso.

In aggiunta, derogando all'art. 2468, comma 1, c.c. è possibile stabilire per queste società che le quote di partecipazione possano costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i c.d. "portali di raccolta"<sup>7</sup>.

Inoltre, nelle *start up* costituite in forma di S.r.l., il divieto di operazioni sulle quote non trova applicazione nel caso in cui l'operazione rientri in piani di incentivazione che riguardano l'assegnazione di quote a dipendenti, collaboratori e componenti dell'organo amministrativo.

L'atto costitutivo, sia delle *start up* innovative che degli incubatori certificati, può ulteriormente prevedere, l'assegnazione di strumenti finanziari con diritti patrimoniali o amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea ordinaria, in favore di terzi o soci a seguito dell'apporto di opere e servizi.

\* \* \* \* \*

### 3) Remunerazione con strumenti finanziari

L'art. 26 del D.Lgs. n. 179/2012 ha disposto che le *start up* innovative e gli incubatori certificati possano remunerare gli amministratori, i collaboratori e i dipendenti attraverso l'assegnazione di strumenti finanziari (azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti). Per espressa previsione normativa<sup>8</sup>, il reddito derivante da tali strumenti finanziari, nonché dall'esercizio del diritto di opzione sull'acquisto di tali strumenti non concorre alla formazione della base imponibile di tali soggetti né ai fini fiscali, né ai fini contributivi<sup>9</sup>. Tuttavia, l'esenzione viene meno nel caso in cui gli strumenti finanziari o i relativi diritti di opzione non siano riacquistati dalle *start up* innovative o dagli incubatori certificati o da qualunque soggetto che direttamente li controlla o ne è controllato.

Le azioni, le quote e gli strumenti finanziari emessi, ovvero i crediti maturati in seguito all'apporto di opere e servizi in favore di *start up* innovative e incubatori certificati, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l'apporto, né al momento dell'emissione, né in quello della successiva compensazione del pagamento.

Ciò nonostante, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di tali strumenti sono soggette ai regimi ordinari di tassabilità.

La legge di conversione n. 221 del 17 dicembre 2012 ha introdotto, per le *start up* innovative e per gli incubatori certificati, ulteriori misure semplificate per l'accesso alle agevolazioni per le assunzioni di personale. In particolare, si tratta di credito d'imposta per l'assunzione a tempo indeterminato di personale altamente qualificato, anche attraverso contratti di apprendistato. Tale credito d'imposta è concesso in via prioritaria rispetto alle altre imprese.

Il contratto di lavoro a tempo determinato, invece, può essere stipulato per una durata minima di 6 (sei) mesi ed una massima di 36 (trentasei) mesi, ferma restando la possibilità di prevedere un contratto di durata inferiore a sei mesi in base alle previsioni della normativa vigente.

---

<sup>6</sup> In tal modo, fino alla chiusura dell'esercizio successivo, non opera la causa di scioglimento prevista dagli art. 2484, comma 1, punto 4), e dall'art. 2545-*duodecies* c.c..

<sup>7</sup> Per "portale per la raccolta di capitali per le *start up* innovative" si intende una piattaforma online che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle *start up* innovative, comprese quelle a vocazione sociale.

<sup>8</sup> Cfr. art. 27 del D.Lgs. 179/2012.

<sup>9</sup> L'esenzione si applica al reddito derivante dagli strumenti finanziari o dai diritti assegnati ed esercitati dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

In deroga a quanto previsto dal D.Lgs. n. 368/2001, i contratti di lavoro a termine potranno avere una durata maggiore e fino a quattro anni, a condizione che sottendano la medesima prestazione e siano stipulati presso la Direzione competente per il territorio<sup>10</sup>.

La retribuzione potrà essere caratterizzata da una componente fissa e da una componente variabile: la prima non dovrà essere inferiore al minimo tabellare previsto nei contratti di lavoro applicabili, mentre la seconda potrà essere legata alla produttività del lavoratore, alla *performance* aziendale, ecc..

\* \* \* \* \*

#### 4) Incentivi all'investimento

Per gli esercizi 2013, 2014, 2015, per favorire lo sviluppo delle *start up* innovative, è prevista per le persone fisiche una detrazione d'imposta pari al 19%<sup>11</sup> della somma investita<sup>12</sup>, mentre per le società è ammessa una deduzione al reddito imponibile pari al 20%<sup>13</sup> della somma investita, sempre che l'investimento venga mantenuto (in entrambi i casi) per almeno due anni, pena la decadenza del beneficio e l'obbligo della restituzione dell'importo detratto, comprensivo degli interessi.

Per le *start up* a vocazione sociale e per quelle che sviluppano e commercializzano prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, la detrazione è pari al 25% della somma investita e la deduzione è pari al 27% della somma investita.

\* \* \* \* \*

#### 5) Iscrizione nel Registro delle Imprese

Le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura istituiscono una sezione speciale del Registro delle Imprese a cui le *start up* innovative e gli incubatori certificati devono essere iscritti al fine di poter beneficiare delle agevolazioni previste dalla normativa di riferimento.

Per le *start up* innovative, l'iscrizione avviene automaticamente all'atto della presentazione in formato elettronico della domanda contenente le seguenti informazioni<sup>14</sup>:

- o data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del Notaio;
- o sede principale ed eventuali sedi periferiche;
- o oggetto sociale;
- o breve descrizione dell'attività svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo;
- o elenco dei soci, con trasparenza rispetto a fiduciarie, holding e con autocertificazione di veridicità;
- o elenco delle società partecipate;
- o indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale impiegato nella *start up* innovativa, esclusi eventuali dati sensibili;
- o indicazione dell'esistenza di relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
- o ultimo bilancio depositato, nello standard XBRL;
- o elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.

Per gli incubatori certificati, l'iscrizione avviene in automatico all'atto della presentazione in formato elettronico della domanda contenente le seguenti informazioni:

---

<sup>10</sup> Nell'ipotesi in cui la durata del rapporto di lavoro ecceda i trentasei mesi, a prescindere da eventuali interruzioni tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera indeterminato.

<sup>11</sup> Ai fini della verifica non si tiene conto delle altre detrazioni spettanti; quindi l'ammontare eventualmente non detraibile nel periodo d'imposta potrà essere portato in detrazione nei periodi successivi, ma non oltre il terzo anno.

<sup>12</sup> In ogni caso l'investimento detraibile non potrà eccedere, per ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 500.000.

<sup>13</sup> In ogni caso l'investimento deducibile non potrà eccedere, per ciascun periodo d'imposta, l'importo di euro 1.800.000.

<sup>14</sup> Tali informazioni devono essere aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi e sono sottoposte a pubblicità.

- o data e luogo di costituzione, nome e indirizzo del Notaio;
- o sede principale ed eventuali sedi periferiche;
- o oggetto sociale;
- o breve descrizione dell'attività svolta;
- o elenco delle strutture e attrezzature disponibili per lo svolgimento della propria attività;
- o indicazione delle esperienze professionali del personale che amministra e dirige l'incubatore certificato, esclusi eventuali dati sensibili;
- o indicazione dell'esistenza di collaborazioni con università e centri di ricerca, istituzioni pubbliche e *partner* finanziari;
- o indicazione dell'esperienza acquisita nell'attività di sostegno a *start up* innovative.

Le informazioni richieste per l'iscrizione, sia delle *start up* innovative che degli incubatori certificati, devono essere aggiornate con cadenza non superiore a sei mesi e sono sottoposte al regime di pubblicità. Entro 30 giorni dal deposito del bilancio, o comunque entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, il rappresentante legale deve attestare il mantenimento dei requisiti previsti, depositando opportuna dichiarazione presso l'ufficio del Registro delle Imprese. La perdita dei requisiti richiesti comporta, entro 60 giorni, la cancellazione dalla sezione speciale del Registro delle Imprese, permanendo, tuttavia, quella alla sezione ordinaria.

\* \* \* \* \*

I professionisti di CTL Advisory sono a disposizione per approfondimenti in merito a quanto sopra esposto. Le notizie inviate nella presente comunicazione si considerano a titolo meramente informativo e non devono essere utilizzate per fini decisionali. CTL Advisory non si assume alcuna responsabilità in merito ad azioni o decisioni intraprese a seguito della presente informativa né si assume alcuna responsabilità per aver fornito informazioni parziali.

*Per approfondimenti ulteriori sui temi trattati:*

T: +39 02.84240711

Int.: +39 02.87188002

E: [info@ctladvisory.com](mailto:info@ctladvisory.com)

Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. Marco Baggetti  


Per CTL Advisory S.r.l. stp

Dott. Giampiero Gugliotta  
